



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

01586680520

NUMERO PARTITA

01586680520

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CONTRADA PIEVESCOLA APS

COMUNE

CASOLE D'ELSA

PROV.

SI

INDIRIZZO

V SUVERA 2 C/O CENTRO POLIVALENTE

TIPO ATTIVITA'

949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PCLGLI94R29G752M

COGNOME E NOME

PACELLA GIULIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. POGGIBONSI

DATA 26/03/2026

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: POGGIBONSI

Registrazione di Atto Privato

Il 26/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ3 , serie 3 , numero 64

data di stipula: 18/02/2026

ident.vo telematico: TZ326L000064000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PCLGLI94R29G752M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01586680520				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 64,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Verbale di Assemblea Straordinaria

per la modifica dello statuto e trasformazione in Associazione di Promozione Sociale (APS)

L'anno 2026, il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 21.00, presso via della suvera 2, centro polivalente, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione "CONTRADA PIEVESCOLA", associazione non riconosciuta con sede in via della suvera 2, Centro polivalente, Pievescola, regolarmente convocata dal Presidente secondo le modalità previste dallo statuto vigente. C.F. 01586680520

1. Presenze e costituzione dell'assemblea

Il Presidente **Giulio Pacella** assume la presidenza dell'assemblea, presente anche la segretaria **Asia Cortigiani**.

Il Presidente verifica la presenza dei soci:

- Soci presenti n. 17
- Soci rappresentati per delega n. 0
- Totale aventi diritto n. 17

Constatata la presenza del quorum previsto dallo statuto per le assemblee straordinarie, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare.

2. Ordine del giorno

1. Trasformazione dell'associazione non riconosciuta in **Associazione di Promozione Sociale (APS)** ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Approvazione del nuovo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore.
3. Conferimento mandato al Presidente per gli adempimenti successivi.
4. Varie ed eventuali.

3. Discussione

Il Presidente illustra ai soci:

- le motivazioni della trasformazione in APS;
- i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore;
- le principali modifiche statutarie necessarie (assenza di scopo di lucro, democraticità, attività di interesse generale, norme su soci, volontari, patrimonio, bilancio, ecc.).

Viene presentata ai soci la **bozza del nuovo statuto**, che viene letta, discussa e messa ai voti e approvata in un'unica votazione.





[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, spanning across the page.]

SOCI PRESENTI E FIRMATARI

MAZZARDI GIORGIO RINO	<i>Mazzardi Giorgio Rino</i>
PUNTILLO CLAUDIO	<i>Puntillo Claudio</i>
SUCCI FRANCESCO	<i>Succi Francesco</i>
PACELLA VINCENZO	<i>Pacella Vincenzo</i>
MONTOMALI KEVIN	<i>Montomali Kevin</i>
CARCIONE CHIARA	<i>Carcione Chiara</i>
GIANNOPOLLO GIUSY	<i>Giannopollo Giusy</i>
CHIRUGI AURORA	<i>Chirugi Aurora</i>
PAGNANELLI SIMONE	<i>Pagnanelli Simone</i>
Nascimento Thamires	<i>Nascimento Thamires M.</i>
DAMICO SPINELLI	<i>Damico Spinelli</i>
DAMIANO CAMPAI	<i>Damiano Campai</i>
EDUARDO GRASSI	<i>Eduardo Grassi</i>
FRANCESCO PIERRE	<i>Francesco Pierre</i>
CALABASSI SONNY	<i>Calabassi Sonny</i>
ROBERTO CACIORGNA	<i>Roberto Caciorgna</i>

Il presente atto in fotocopia e conforme al documento
 esistente agli atti di questo Ufficio qui depositato e
 registrato il giorno 26.03.2026 n. 66 viene
 con esatti € 264,00 si rilascia a richiesta
 del sig. PACELLA CIVILIS residente in Richiedente
 La Registrazione per gli usi consentiti dalla legge
 Poggibonsi, 26.03.2026

Bill





Deliberazioni

L'assemblea, con voto favorevole di n. 17 soci su n. 17 presenti e rappresentati, **DELIBERA**

- di trasformare l'associazione in **Associazione di Promozione Sociale (APS)**;
- di **approvare integralmente il nuovo statuto**, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente **mandato pieno** per:
 - depositare lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
 - richiedere l'iscrizione al **RUNTS – Sezione APS**;
 - compiere ogni ulteriore adempimento necessario.

5. Chiusura dell'assemblea

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23.15

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

GIUSTO PACELLA

Il Segretario

ASIA CORTIGIANI

STATUTO

Associazione CONTRADA PIEVESCOLA APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "CONTRADA PIEVESCOLA APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di CASOLE D'ELSA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

Attività ricreative volte alla valorizzazione della socialità all'interno del paese con l'organizzazione di eventi di vario genere e subordinate alla manifestazione storica del "palio di Casole d'Elsa" preservando la tradizione storica del comune

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



STATUTO Associazione CONTRADA PIEVESCOLA APS

ART. 1 (Scopo e durata)

È costituita l'Associazione "CONTRADA PIEVESCOLA" con sede in [indirizzo] e con il seguente scopo: [scopo dell'associazione].

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopo e attività)

L'Associazione ha lo scopo di [scopo] e svolge le seguenti attività: [attività].

Le attività sono svolte nel rispetto della legalità e della moralità.

La gestione dell'Associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il presente statuto è approvato dalla assemblea dei soci.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)



Art. 3
(Ammissione e numero degli associati)

L'attività della Provincia di Siena è svolta nel rispetto dei principi dell'Ordinamento della Repubblica e dell'Unità della Nazione. L'Associazione Provinciale di Siena è costituita da tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena. L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena. L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

Il numero degli associati alla Provincia di Siena non può essere superiore al numero degli abitanti della Provincia di Siena.

L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena. L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

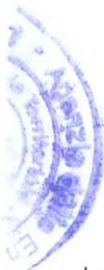
L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

L'Associazione Provinciale di Siena è aperta a tutti i cittadini di nascita o di adozione che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della Provincia di Siena.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
 - essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi
-
- Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;



ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla presa visione da parte dell'organo direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il mese di Giugno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

Lo associato che, senza giustificato motivo, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica.

L'associato che, senza giustificato motivo, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica. In caso di assenza giustificata, l'associato deve presentare un certificato medico o un altro documento che attesti la sua assenza. In caso di assenza non giustificata, l'associato è considerato decaduto dalla carica.

L'associato che, senza giustificato motivo, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica. In caso di assenza giustificata, l'associato deve presentare un certificato medico o un altro documento che attesti la sua assenza. In caso di assenza non giustificata, l'associato è considerato decaduto dalla carica.

L'associato che, senza giustificato motivo, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica. In caso di assenza giustificata, l'associato deve presentare un certificato medico o un altro documento che attesti la sua assenza. In caso di assenza non giustificata, l'associato è considerato decaduto dalla carica.

L'associato che, senza giustificato motivo, non ha partecipato a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica. In caso di assenza giustificata, l'associato deve presentare un certificato medico o un altro documento che attesti la sua assenza. In caso di assenza non giustificata, l'associato è considerato decaduto dalla carica.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

- Sono organi dell'associazione:
-
- l'Assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato
-

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



ART. 6
(...)

ART. 7
(...)

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28.2.1959, recante la riforma dell'ordinamento della professione medica.

- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento (*tale possibilità è assicurata anche se lo Statuto non lo prevede espressamente e salvo che non lo vieti espressamente*).

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo (solo in assenza di Statuto) e lo Statuto SI RICHIEDE:

Prima convocazione: L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale/degli associati (quorum costitutivo) e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale/voti presenti (quorum deliberativo).

Seconda convocazione: L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale/associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Terza convocazione (o successive): L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto (1/5) del capitale *sociale/associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, si richiedono criteri come per modifica atto costitutivo o statuto, lo stesso è da ritenersi valido anche per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (*non ammissibile l'amministratore unico*) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



Il presente decreto è emanato in esecuzione dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1974.

Per modificare l'atto costitutivo, è necessario che il numero dei componenti l'assemblea sia superiore a quello stabilito dall'atto costitutivo stesso. La deliberazione è valida se è approvata da una maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e se è deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'assemblea (quorum di deliberazione).

Seconda convocazione: l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea. La deliberazione è valida se è approvata da una maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e se è deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'assemblea (quorum di deliberazione).

Terza convocazione (o successiva): l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto dei componenti l'assemblea. La deliberazione è valida se è approvata da una maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e se è deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'assemblea (quorum di deliberazione).

Per verificare la regolarità della convocazione, è necessario che il numero dei componenti l'assemblea sia superiore a quello stabilito dall'atto costitutivo stesso. La deliberazione è valida se è approvata da una maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e se è deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'assemblea (quorum di deliberazione).

Art. 8 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è costituito da uno o più amministratori, eletti dall'assemblea per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Gli amministratori sono eletti e revocati dall'assemblea. La deliberazione è valida se è approvata da una maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, e se è deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'assemblea (quorum di deliberazione).

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

_____ ;
_____ .

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 17, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti senza vincolo di mandato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

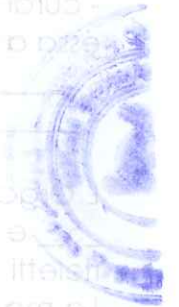
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente è eletto dai membri del consiglio direttivo (o dall'Organo di amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

Almeno una volta ogni anno il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

I componenti dell'Organo di controllo hanno il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

L'Organo di controllo ha il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

I componenti dell'Organo di controllo hanno il diritto di concedere o revocare la grazia e di commutare le pene.

ART. 11 (Reclamo degli elettori)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se l'Organo di amministrazione non ha provveduto a provvedere, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a provvedere, ma non può delegare a provvedere.

ART. 12 (Risoluzione)

Il potere di risoluzione è riservato al Consiglio di Amministrazione, che può delegare a provvedere, ma non può delegare a provvedere.

ART. 13 (Risoluzione)

Il potere di risoluzione è riservato al Consiglio di Amministrazione, che può delegare a provvedere, ma non può delegare a provvedere.

ART. 14 (Risoluzione)

Il potere di risoluzione è riservato al Consiglio di Amministrazione, che può delegare a provvedere, ma non può delegare a provvedere.

ART. 15 (Risoluzione)

Il potere di risoluzione è riservato al Consiglio di Amministrazione, che può delegare a provvedere, ma non può delegare a provvedere.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 **(Rinvio)**

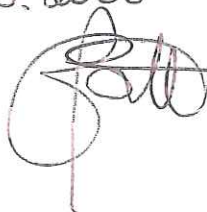
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente atto in fotocopia e conforme al documento
esistente agli atti di questo Ufficio qui depositato e
registrato il giorno 26.03.2026 al n. 66 serie
mod. 3 con esatti € 261,00 si rilascia a richiesta
del sig. PACELLA GIULIO residente in Richiedente
via 00 per gli usi consentiti dalla legge
Poggibonsi, 26.03.2026

[Handwritten signature]



Il presente atto in fotocopia e conforme al documento
esistente agli atti di questo Ufficio qui depositato e
registrato il giorno 26.03.2026 al n. 64 vol. serie
mod. 3 con esatti € 264,00 si rilascia a richiesta
del sig. PACELLA GIULIO richiedente in Richiedente
via Registrazione per gli usi consentiti dalla legge
Poggibonsi, 26.03.2026





ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.